



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 01.10.2021

Info/154/COVID- 19/GRENN PASS/ Documento ANCE sulle modalità operative dei controlli sui luoghi di lavoro

<p style="text-align: center;">COVID-19 OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS SUI LUOGHI DI LAVORO DOCUMENTO ANCE SULLE PRIME MODALITA' OPERATIVE</p>

Facciamo seguito alle ns. precedenti informative sull'argomento di **importante interesse per il datore di lavoro, visto che dovrà effettuare, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), la verifica del Green pass a tutti i lavoratori** (ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti che prestano attività nella azienda), riportando in allegato il **documento predisposto dall'ANCE contenente le prime modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del Green pass.**

La guida è diretta in particolar modo alle imprese edile che operano attraverso i diversi cantieri, ma comunque molto utile anche per la generalità delle aziende, soprattutto del settore rifiuti e in particolare bonifiche (dove spesso si opera attraverso l'istallazione di cantieri)

Il documento contiene i la documentazione da personalizzare sulla base della propria organizzazione aziendale: Procedura per il datore di lavoro; Comunicazione ai lavoratori (All. n. 1); Informativa in materia di privacy per i lavoratori (All. n. 2); Lettera di incarico al soggetto incaricato all'accertamento (All. n. 3); Informativa in materia di privacy per esterni (All. n. 4); Modulo per registrare la misurazione della temperatura e la verifica del Green pass (All. n. 5).

Si evidenzia in particolare, nella parte esplicativa delle procedure da seguire per il datore di lavoro , il consiglio di effettuare la verifica a campione (permessa dall' art. 5 del Dl 127/21), anzichè per tutti i lavoratori, solo nelle ipotesi di effettiva impossibilità da parte del datore di lavoro, di verificare quotidianamente il green pass.

Inoltre evidenziamo anche la precisazione che la verifica deve avvenire senza conservare alcun altro dato in merito alla ragione del possesso del green pass (es.: vaccinazione, guarigione dalla malattia, tamponi...ecc), a parte le annotazioni dell'avvenuta verifica del green pass e della misurazione della febbre (come da modulo in allegato 5) per il rispetto della normativa sulla privacy.

In riferimento alla ns. precedente informativa sulla Nota di Confindustria si allega il documento ancora ulteriormente aggiornato da sostituire al primo. Ci proponiamo ulteriori approfondimenti in attesa di chiarimenti/linee guida governative.